



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Delli Santi Antonio - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno duemila, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 11:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. //

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c., al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Delli Santi Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Caminiti, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a patologia, a suo dire contratta, per inadempimento contrattuale dell'obbligo di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- atteso che, per detto danno, è stata richiesta la somma di £ 30.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'AMAT alle spese del giudizio;
- atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 10 ottobre 2000;
- ritenuto dover resistere al giudizio de quo;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di resistere al giudizio promosso dal dipendente Delli Santi Antonio, in narrativa specificato, affidando l'incarico per la difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presunta di £ 100.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio preventivo 2000, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

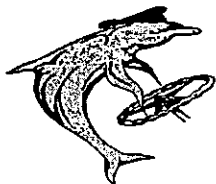


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAG. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 31/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1685/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

[Handwritten signature]
1.06.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data ~~26~~ 26 maggio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

[Handwritten signature of Francesco Lucibello]

COPIA

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per il sig. **DELLI SANTI ANTONIO**, residente in San Marzano (Ta),
rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem apposta
margine del presente atto, dall'avv. Angelo Caminiti e dall'avv.
Antonio Zito ed elettivamente domiciliato presso lo studio
primo, sito in Taranto al viale Virgilio n. 101/a

- RICORRENTE -

CONTRO

L'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - in
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Taranto
alla via Cesare Battisti n. 657

- CONVENUTA -

FATTO

1. Il ricorrente presta attività lavorativa in favore dell'Azienda
convenuta dal 10.05.1974, in esecuzione di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, come è possibile evincere
dal prospetto paga relativo al mese di settembre del 1999 che si
offre in comunicazione mediante produzione in fascicolo di parte
(all. n. 1).
2. L'istante, assunto come operaio qualificato, è stato preposto
dalla datrice - senza soluzione di continuità - allo svolgimento
delle mansioni di *operaio tecnico elettrauto*, attualmente di V
livello ex CCNL di settore.

AVV. ANGELO CAMINITI
AVV. ANTONIO ZITO
Nella qualità spiegata in atti.
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni stato e
grado del presente giudizio,
ivi compresi eventuali reclami
e procedimenti cautelari, nella
fase precettuale, in quella di
esecuzione, nell'eventuale
giudizio di appello od
opposizione con ogni più
ampia facoltà di legge,
compresa quella di proporre
domande riconvenzionali,
transigere, conciliare,
quietanzare, rinunciare ed
accettare rinunce, chiamare
terzi in causa o nominare
Collegli con gli stessi poteri.
Eleggo domicilio nel Vostro
Studio in Taranto al Viale
Virgilio, 101/A.

E' autografa

Antonio Zito

19 MAG. 2000

Depositata in Cancelleria

IL 28 FEB. 2000
IL CANCELLIERE

3. Nell'espletamento dei relativi compiti, il ricorrente è stato adibito dall'AMAT alla cura di ogni attività necessaria alla riparazione e alla manutenzione della *parte elettrica* degli autobus dell'Azienda datrice.
4. Il ricorrente, nella qualità dedotta, ha sempre lavorato all'interno del *deposito officina* dell'Azienda convenuta, ambiente chiuso nell'ambito del quale sono allocati i reparti "*officina meccanica*", "*freni*", "*gomme e picchiatura cerchi delle gomme*" dell'AMAT.
5. Ha altresì lavorato all'interno del reparto "*carrozzeria*" - già insistente presso il predetto *deposito officina* - ubicato, da circa 5/6 anni, in altro *capannone* chiuso.
6. In detto ambienti - nell'ambito dei quali sono in azione macchine rumorose (così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: estrattori per fumi) - è eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus dell'AMAT, ivi compresa la cura degli impianti elettrici dei mezzi aziendali.
7. In particolare, sono espletate, fra le altre, prove di funzionalità dei motori degli autobus - i quali sono portati sovente ai massimi regimi - riparazione di pneumatici e della carrozzeria dei mezzi della datrice e operazioni di verniciatura, con uso del bruciatore (per riscaldare i *forni*) e dell'estrattore dei fumi prodotti.
8. Il ricorrente, nello svolgimento dei propri compiti, ha costantemente subito l'aggressione dei rumori prodotti dalle

macchine e dagli strumenti di lavoro utilizzati, quali, fra gli altri, trapani ad aria compressa e a batteria, martelli e "banco prova" degli alternatori.

9. Nel corso dell'attività lavorativa il ricorrente è stato, inoltre, aggredito dal rumore prodotto dagli strumenti utilizzati dai colleghi di lavoro adibiti all'espletamento delle mansioni di carrozzieri e di meccanici e, comunque, diverse dalle proprie (in particolare: mole, mazze, smeriglio, macchina piega lamiera, troncatrice a disco), nonché dal rumore derivante dallo scoppio di pneumatici.
10. La convenuta non ha mai provveduto a fornire al ricorrente mezzi personali di protezione dal rumore (tappi e cuffie antirumore), nonostante le prescrizioni in tal senso adottate dalla USL (cfr. all. n. 2).
11. Con dispositivo di sentenza n. 2949 dell'11.2.1999 (all. n. 3) il Tribunale di Taranto - Cons. Vito Vozza - accertata la denunciata ipoacusia (comportante una invalidità valutata dal C.T.U. nominato nella misura del 15%, all. n. 4) ha condannato l'INAIL alla costituzione della relativa rendita in favore del ricorrente.
12. Nessun esito ha sortito il tentativo di conciliazione della controversia *de qua* esperito dal ricorrente presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto in data 19.11.1999 (all. nn. 5 e 6).

DIRITTO

Le circostanze illustrate rendono edotto il Giudicante dell'illegittimità del contegno assunto dalla resistente nell'intero periodo di vigenza del rapporto di lavoro, **sotto il profilo della mancata predisposizione di idonee tutele a difesa del diritto contemplato dall'art. 32 Cost., con la conseguente esclusiva responsabilità, in capo alla medesima, delle patologie contratte dal ricorrente.**

Sul punto - al di là delle conseguenze delle patologie *de quibus* sulla capacità lavorativa del deducente e sulla (derivata) diminuita capacità reddituale da parte del medesimo (oggetto di assicurazione INAIL ex art. 10 d.p.r. 1124/65) - evidente appare come l'Azienda datrice sia comunque responsabile del danno biologico procurato all'istante, per effetto dell'infermità dal medesimo contratta.

In merito, atteso che il danno biologico deve intendersi, secondo il consolidato orientamento dottrinale, "*come lesione all'integrità psico fisica riferita al valore dell'uomo in tutta la sua concreta dimensione*", va rilevato come, sul punto, la Suprema Corte abbia, in più occasioni statuito che "*..... posto che le indennità previdenziali, previste dalle norme antinfortunistiche, sono collegate esclusivamente alla diminuzione dell'attitudine lavorativa del soggetto assicurato, sussiste la responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico subito dal lavoratore, se l'infortunio o la malattia sia addebitabile (quantomeno, ndr)*

ad un comportamento colposo dell'imprenditore " (in tal senso, Cass., sent. n. 8325 del 1992).

Nel caso di specie, dalle circostanze esposte, appare evidente come, relativamente all'attività espletata dall'istante, l'Azienda datrice non abbia curato di predisporre tutti gli accorgimenti idonei a tutelare la salute del ricorrente: tanto ai sensi dell'art. 2087 c.c., quanto in violazione, fra le altre, delle norme di cui agli artt. 377 del D.P.R. 547/55, 24 del D.P.R. 303/56, 4, 10, 41, 42, 43, 44 del d.lgs 277/91.

Né ha curato di adibire il ricorrente a mansioni compatibili con l'accertata tecnopatia.

La convenuta non ha adempiuto a nessuno dei suindicati precetti penalmente rilevanti: in particolare, agli obblighi informativi, addestrativi, di segnalazione di pericolo e di controllo degli ambienti a rischio.

La convenuta risulta altresì inadempiente sotto il duplice profilo della predisposizione di adeguati mezzi personali di protezione o, comunque, per l'omesso controllo che questi vengano correttamente usati, ovvero, per non aver predisposto le opportune cautele strutturali volte tecnicamente a contenere l'intensità degli agenti patogeni prodotti dagli strumenti di lavoro e dagli impianti e macchinari adiacenti a luoghi dove il ricorrente ha prestato la propria attività.

Il giudice adito, accertata e dichiarata, *incidenter tantum*, la commissione di un illecito penalmente rilevante, potrà condannare

la convenuta al risarcimento del danno morale patito dal ricorrente.

*

Duplici è la responsabilità della convenuta in ordine alla produzione del danno biologico patito dal ricorrente: anche qualora non dovesse essere accertata come penalmente rilevante la colpa della convenuta e dei suoi preposti, pure dovrà risarcire il danno biologico patito dal ricorrente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. e, **comunque, per inadempimento contrattuale dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.**, con tutte le conseguenze previste in ordine all'onere della prova e alla prescrizione.

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Delli Santi, a mezzo dei sottoscritti procuratori e difensori

RICORRE

al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi precedentemente esposti, la responsabilità della convenuta nella produzione della patologia contratta dal ricorrente e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo della medesima di risarcire, per le causali esposte, il danno biologico patito dall'istante.

- 2) Per l'effetto, condannare l'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di £. 30.000.000, pari a £. 2.000.000 per punto di invalidità o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
- 3) Condannare altresì la resistente, *ut supra*, al pagamento di una somma di pari importo o della maggiore o minore somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno morale.
- 4) In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si offrono in comunicazione, mediante produzione in fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti:
 - 1) copia prospetto paga sig. Delli Santi mese di settembre 1999;
 - 2) copia certificazione USL;
 - 3) copia dispositivo di sentenza Cons. Vito Vozza n. 2949/99;
 - 4) copia C.T.U depositata nella controversia Delli Santi/INAIL (R.G. 18948/97);
 - 5) copia lettera ricorrente del 2.10-5.10.1999;
 - 6) copia certificato D.P.L. del 22.11.1999.
- Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e, all'esito, anche parzialmente

negativo, prova per testi sulle circostanze sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) della parte in fatto della narrativa che precede, che si intendano qui riscritte, tutte precedute dalla formula di rito "D.S.V. che ".

Si indicano quali testi i sigg.ri:

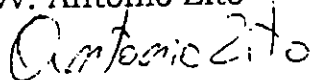
- Maggio Alessandro, Via Lama n. 6800 Lama – Taranto;
- Scialpi Francesco, Via Salina Piccola n. 1, Taranto;

con riserva di indicarne altri in assegnando termine.

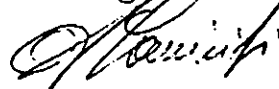
- Si chiede ammettersi, ove occorrente, senza inversione dell'onere della prova, consulenza tecnica sui luoghi ove si è svolta la prestazione lavorativa.
- Si chiede altresì che il giudice adito ordini alla convenuta l'esibizione del registro di cui all'art. 4, comma primo, lettera q) del d.lgs 277/91.
- Si chiede ammettersi consulenza medico - legale, onde quantificare i postumi invalidanti subiti dal ricorrente.

Taranto, 25.2.2000

Avv. Antonio Zito



Avv. Angelo Caminiti



IL ...
(Dott. M. FISCHETTI)

dato al ricorso;

fanno per la Insurrezione l'ulteriore

del 10. OTTOBRE 2000 ore 10 -

di ordinando alle parti di comparire
personalmente.

Ha dato al ricorrente la notifica con

il ricorso ed il presente decreto, nei

termini di legge, al convenuto.

TA, 11 APR. 2000

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TARANTO
(Dott. M. FISCHETTI)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 MAG. 2000

TARANTO, _____

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Dott. M. FISCHETTI)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Istante la parte con i suoi procuratori costituiti io sottoscritto
Assistente addetto all'UNEP della Corte di Appello di Lecce - Sez.
Distaccata di Taranto - ho notificato copia del sujesto atto e
del decreto di fissazione di udienza all'AMAT - Azienda per la
Mobilità nell'Area di Taranto - in persona del legale
rappresentante pro tempore, corrente in Taranto alla via Cesare
Battisti n. 657, ivi recandomi e consegnandone copia a mani

a mani dell'impiegato Simone Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N 19/5/2000

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO